



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

---

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 17**

**del 25/03/2008**

**O G G E T T O**

***TAR Puglia-Bari. Ricorso della "G.R.I.I.F.F." c/ Comune e C.M.C. avverso il decreto di occupazione area destinata al Nuovo Porto Commerciale. Conferma costituzione in giudizio e incarico a legale.***

L'anno duemilaotto, il giorno venticinque del mese di marzo nella Casa Comunale

***IL COMMISSARIO STRAORDINARIO***

In persona della Dott.ssa Antonia BELLOMO, nominata con D. P. R. del 26.02.08, pubblicato sulla G.U. n.57 del 7 marzo 2008, assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Camero, assunti i poteri della G.C., ha adottato la seguente deliberazione:

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (assunti i poteri della Giunta Comunale)

Vista la determinazione dirigenziale n. 42 adottata in data 17.03.2008 del Dirigente del Settore AA.GG. per la costituzione dell'Ente nel giudizio dinanzi al TAR Puglia – Bari, promosso dalla società “G.R.I.I.F.F.” avverso il decreto di occupazione di area destinata alle opere del costruendo nuovo porto commerciale;

Rilevato che la competenza del Dirigente del Settore AA.GG. trova fondamento nella deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007 che individua i dirigenti per l'assunzione dei provvedimenti di costituzione in giudizio dell'Ente, riservando al Sindaco la individuazione del legale cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista incaricato ed il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente;

Atteso che:

- La Corte Suprema di Cassazione, sia con la sentenza n. 19380 in data 17.12.2003 (Sezione Tributaria), che con la sentenza n. 13710 del 27.06.2005 (Sezioni Unite), (in senso conforme si è espresso anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3452 in data 09.06.2006 - Sezione 6<sup>a</sup>), ha chiarito che la competenza ad autorizzare o resistere alle liti è in capo al Dirigente solo in presenza di espressa previsione statutaria in tal senso;
- In assenza di previsione statutaria si ritiene che sia la Giunta Comunale che, nella sua attività di collaborazione con il Sindaco ex art. 48 del T.U. EE.LL., nel prendere atto di quanto disposto dal Dirigente, o discostandosene motivatamente, dovrà procedere alla nomina dell'avvocato in assenza di elementi di oggettività (norme statutarie o regolamentari) che conseguino al Dirigente detta competenza;

Visto lo Statuto Comunale che, fra i compiti assegnati ai Dirigenti dall'art. 78, non prevede l'autorizzazione a promuovere o resistere alle liti, né tale previsione è contenuta nell'art. 26 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione di G.C. n. 1025 in data 30.11.1998;

Vista la sentenza n. 6399 emessa dalla 5<sup>a</sup> Sezione del Consiglio di Stato in data 26.10.2006, la quale ha esplicitato il principio che la deliberazione giuntale di autorizzazione alle liti rappresenta una condizione di efficacia e non requisito di validità della costituzione in giudizio dell'ente pubblico e, pertanto, può intervenire anche nel corso del processo, ma sempre prima che la causa passi in decisione con effetto sanante delle eventuali irregolarità in precedenza verificatesi.;

Visto il parere favorevole alla costituzione in giudizio espresso dal Dirigente del Settore LL.PP. Ing. Vincenzo Balducci, nella cui competenza rientra la materia oggetto del ricorso al TAR di cui trattasi;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, solo dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non è rilevante il parere del Dirigente del Settore Finanze per la regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del Testo Unico EE.LL. n. 267;

## DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di prendere atto della richiamata determinazione dirigenziale dell'U.A. Affari Legali n. 42 in data 17.03.2008 e, conseguentemente, confermare la costituzione in giudizio dell'Ente dinanzi al TAR Puglia – Bari per resistere al ricorso promosso dalla società “G.R.I.I.F.F.”, l’incarico legale conferito all’Avv. Carlo Tangari, nonché le altre statuizioni contenute nella richiamata determinazione dirigenziale n. 42.
- 2) Di dare atto che, ai sensi dell’art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n. 267.
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento all’U.A. Affari Legali per gli adempimenti di competenza.